



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 28/10/2022

REGISTRO GENERALE N. 1434 DEL 31-10-2022

OGGETTO: Concessione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 s.m.i. per il periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 alla dipendente Sig.ra Ficili Maria Concetta.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta acquisita al prot. generale dell'Ente al n° 44093 del 25/10/2022 con la quale la Sig.ra Ficili Maria Concetta, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C, a rettifica delle precedenti note prot. n. 37002/2022 e n. 41582/2022, chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. N° 151/2001 e s.m.i., con decorrenza 01/11/2022 al 30/11/2022 (giorni 30), per assistere un familiare disabile;

Considerato che per l'assistenza al familiare disabile la dipendente beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, giusta determina R.G. n° 926 del 15/07/2022 e giusto verbale della Commissione A.S.L. di Modica agli atti di questo ufficio, che comprova il diritto della dipendente ad usufruire dei suddetti benefici;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 come modificato con D.Lgs. 119/2011 art. 4 che prevede il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, art. 4 della legge 8 marzo 2000, n°53, per una durata complessiva non superiore ad anni due nell'arco della vita lavorativa;

Dato atto che alla data odierna la suddetta lavoratrice non ha usufruito di giorni di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. N° 151/2001 s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 48.495,39;

Atteso che:

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;
- la predetta norma stabilisce che "per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53", conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

Vista :

- la Circolare INPDAP, n. 2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
- la Circolare INPDAP, n. 31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;
- la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all'art. 9, dispone che il periodo di congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Vista la determina sindacale N. 15 del 28/07/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere alla dipendente a tempo pieno ed indeterminato Sig.ra Ficili Maria Concetta, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat.C, il congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001, come modificato dal D.lgs. 118/2001, da usufruire nel periodo dal 01/11/2022 fino al 30/11/2022 per assistere un familiare disabile;
2. Di erogare alla sopracitata dipendente, per la durata del congedo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, con esclusione delle quote accessorie collegate alla prestazione effettiva, precisando che:
 - il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio ed i contributi da versare saranno commisurati all'indennità percepita;
 - non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
 - i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);
3. Di dare atto:
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che in ottemperanza della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato
 - che la presente sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
4. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata e all'Ufficio Gestione Economica del Personale per gli adempimenti di competenza.



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata